



3^ DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA SERVIZIO PROVVEDITORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 –OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Napoli indice gara, a mezzo procedura aperta ex artt. 3 comma 37 e 55 D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ad una impresa regolarmente iscritta al Registro di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005 s.m.i., relativo alle coperture assicurative ed al complesso dei rischi del Comune di Napoli.

Il presente appalto sarà disciplinato secondo le norme di cui al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., del Codice Civile, sia nazionali che regionali in materia, nonché del presente Capitolato Speciale d'appalto.

2. L'incarico viene affidato ad un broker (persona fisica o società - singola od associata), selezionato con il criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.

Il servizio sarà espletato ai patti, termini e condizioni di seguito specificati.

3. L'oggetto del servizio è il seguente:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative dell'Amministrazione;
- b) analisi delle coperture assicurative in essere, individuazione delle coperture occorrenti ed elaborazione, in base alle normative specifiche, di un programma assicurativo coordinato, completo e personalizzato, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico delle stesse;
- c) svolgimento della attività di risk management con identificazione approfondita di tutti i rischi e delle soluzioni proposte per farvi fronte;
- d) attività di assistenza per la predisposizione dei contratti assicurativi;
- e) attività di assistenza nell'elaborazione di bandi, capitolati e di tutti i documenti necessari alla predisposizione di gare;
- f) attività di assistenza in sede di gara e/o trattativa per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi;
- g) attività di gestione dei contratti assicurativi;
- h) attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa;
- i) attività di assistenza nella gestione dei sinistri;
- l) attività di formazione in materia assicurativa rivolta al personale dell'Ente operante nello specifico settore.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

È ammessa la partecipazione alla gara anche da parte di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 163/2006 s.m.i., fermo quanto previsto per i requisiti minimi di accesso alla procedura di cui all'art. 34. Il raggruppamento dovrà essere dichiarato in sede di formulazione dell'offerta. Non è consentito alle imprese che già partecipano alla gara singolarmente di parteciparvi anche in Raggruppamento Temporaneo con altre imprese.

ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha durata di cinque anni e avrà inizio alla data di stipula del contratto. In caso di scadenza naturale, o anticipata risoluzione, il Broker, su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività

per almeno 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'Ente stesso.

ART. 4 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Le Imprese, singole o associate, che intendono partecipare alla gara dovranno obbligatoriamente attestare di possedere, alla data di pubblicazione del bando, i requisiti appresso indicati utilizzando il fac-simile allegato "B" di cui al successivo art. 5:

1) che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della provincia di competenza (se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia), con indicazione degli estremi della registrazione e dell'attività per esteso, oppure, in caso di cooperativa o consorzio di cooperative, il Registro Prefettizio e le relative informazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

2) che l'impresa è regolarmente iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 s.m.i. ovvero nel corrispondente registro professionale dello Stato di residenza (se si tratta di uno Stato dell'U.E.), con indicazione degli estremi della registrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

3) che non sussistono nei confronti dell'impresa cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di pubbliche forniture e che, in particolare, la stessa impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 comma 1 lettere da a) ad m) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. come segue:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori o il direttore tecnico muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società;

c) che nei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

g) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;

h) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/99.

m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

nonché l'insussistenza di decreti penali di condanna emessi con il beneficio della non menzione di cui dall'art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Si ricorda che dovranno presentare la dichiarazione di cui ai punti b) e c) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. anche i soggetti ivi indicati.

4) che l'impresa applica ai propri lavoratori dipendenti i seguenti Contratti Collettivi:

<indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore> e che è iscritta all'INPS: <indicare sede e matricola>, all'INAIL: <indicare sede, numero di posizione assicurativa e codice ditta>;

5) che l'impresa non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla stessa gara;

6) che non partecipa alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero non partecipa singolarmente e quale componente di una associazione temporanea o consorzio;

7) che l'Impresa è in possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, stipulata secondo le modalità di cui all'art. 112 comma 3 del D.Lgs n. 209/2005 s.m.i., non inferiore a quanto stabilito annualmente dall'ISVAP;

8) che l'Impresa nel triennio 2003-2004-2005 ha sottoscritto contratti di brokeraggio per l'intero programma assicurativo di almeno 20 Enti Locali di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. (per "intero programma assicurativo" si deve intendere che il broker mediante incarico di brokeraggio deve aver collaborato, assistito ciascuno degli enti indicati quantomeno nella stipula dei seguenti contratti: rct/o; incendio, infortuni, polizza patrimoniale amministratori e dirigenti, rcauto; **in caso di incarico limitato alla intermediazione o assistenza di singoli contratti il requisito si riterrà soddisfatto**), dei quali 1 (uno) dovrà essere un comune capoluogo di Provincia con popolazione non inferiore a 150.000 abitanti (ultimo censimento ISTAT 2001) a dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti;

9) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000, o superiore, per l'attività specifica della presente gara;

10) che l'Impresa ha gestito per conto di enti pubblici e/o aziende private nel triennio 2003- 2004-2005, premi assicurativi non inferiori a Euro 50.000.000,00 complessivi, a dimostrazione della capacità economica dei concorrenti;

11) di esercitare l'attività di broker da almeno 5 anni.

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. **esclusivamente tra le Imprese che non siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti di capacità tecnica ed economica previsti dal presente art. 4, punti 8) e 10), conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS 251/2003.**

Non è ammessa la partecipazione di un'Impresa - anche R.T.I. - che abbia rapporti diretti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 C.C. con altra impresa che partecipi singolarmente o quale componente di altro R.T.I., a pena di esclusione dalla gara sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata, nonché del R.T.I. al quale l'impresa eventualmente partecipi. Nel caso di raggruppamenti temporanei tutte le imprese devono possedere i requisiti di cui all'art. 4 ad eccezione di quelli previsti ai punti 8) e 10) che dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento [è richiesta la presentazione di una tabella riepilogativa, sottoscritta

anche dalla sola mandataria, con indicazione delle singole referenze/capacità delle imprese raggruppate che dimostri il possesso cumulativo dei requisiti di cui ai punti 8) e 10)]. Alle imprese che presentino offerta in R.T.I. è preclusa la partecipazione anche in forma singola o in altro raggruppamento.

ART. 5 - DOCUMENTI A BASE DELL'APPALTO ED ALLEGATI

I documenti relativi all'appalto ed allegati consistono in:

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (ALLEGATO A);
- MODELLO DELLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO - FINANZIARIO E TECNICO (ALLEGATO B);
- MODELLO DELLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL'ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (ALLEGATO C);
- MODELLO OFFERTA ECONOMICA DI CUI ALL'ART. 7 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (ALLEGATO D);
- MODELLO PROTOCOLLO DI LEGALITA' (ALLEGATO E);
- MODELLO "CLAUSOLE CONTRATTUALI PER I FORNITORI DEFINITE AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003" (ALLEGATO F).

ART. 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'appalto, al cui affidamento si perverrà con il sistema della procedura aperta di cui agli artt. 3 comma 37 e 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., sarà aggiudicato con ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/2006, valutabile in base agli elementi riportati nel successivo art. 8. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ove non ritenga idonee le offerte presentate, a suo insindacabile giudizio.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., qualora non sia stata presentata nessuna offerta ritenuta valida, si avvierà procedura negoziata sulla base dei criteri e dei requisiti fissati nel presente capitolato.

ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico dovrà pervenire in qualsiasi modo, con esclusione della consegna a mano, nei modi e nei termini prescritti dal bando di gara.

Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente offerta.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo, non venga recapitato in tempo utile.

Il plico dovrà recare ben visibile la seguente dicitura: **"OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO"**

A pena di inammissibilità il plico dovrà essere idoneamente sigillato, con qualunque mezzo, e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà contenere, sempre a pena di inammissibilità tre distinte buste, a loro volta sigillate e firmate nel modo di cui sopra e recanti le seguenti diciture.

- "BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
- "BUSTA B DOCUMENTAZIONE TECNICA"
- "BUSTA C OFFERTA ECONOMICA"

I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara devono risultare dai documenti presentati o da dichiarazioni a firma del Legale Rappresentante, o da persona munita di poteri di rappresentanza dell'Impresa.

La BUSTA A dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

1) Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, ed in conformità all'allegato modello B) cui dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento d'identità del firmatario dove vengono indicati il possesso dei requisiti di partecipazione.

In caso di R.T.I. la dichiarazione di cui all'allegato modello B) dovrà essere sottoscritta e firmata dal titolare o dal legale rappresentante di ciascuna impresa temporaneamente riunita.

2) Le Imprese che intendono riunirsi temporaneamente, oltre alla autocertificazione di cui sopra, devono produrre una dichiarazione congiunta, firmata dai rispettivi rappresentanti legali, dalla quale risulti la volontà di riunirsi temporaneamente ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con specificazione delle imprese mandanti e di quella mandataria e contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dal già citato art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

3) Copia del presente Capitolato Speciale d'Appalto (ALLEGATO A) firmato per accettazione in ogni sua pagina dal titolare o legale rappresentante.

In caso di R.T.I. il presente documento dovrà essere sottoscritto in ogni sua pagina dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente riunite.

4) Nella Busta A dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità della stessa, cauzione provvisoria fissata in € 10.000,00 nelle forme previste dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006; si evidenzia che ai sensi del comma 4 del medesimo art. 75 detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante nonché l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario. In caso di R.T.I. la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria deve essere, se non sottoscritta, almeno intestata a tutte le imprese componenti il futuro raggruppamento ed essere sottoscritta dall'impresa designata come mandataria.

5) Dichiarazione di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 24.03.2004 dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli (ALLEGATO E). In caso di RTI la presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà essere prodotta da ogni singola impresa costituente il raggruppamento.

6) Copia sottoscritta delle "Clausole contrattuali per fornitori definite ai sensi del D.Lgs. 196/2003" (ALLEGATO F). In caso di RTI le presenti clausole dovranno essere sottoscritte da ogni singola impresa costituente il raggruppamento.

La BUSTA B dovrà contenere, a pena di inammissibilità

1) **Offerta tecnica** sottoscritta dal legale rappresentante della Società, *(in caso di costituenda ATI, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le Società associate)* compilata in ogni sua parte in carta libera, da cui risulti:

a) Progetto operativo di gestione del servizio

Sarà valutato il contenuto dei servizi offerti e quindi la progettualità, l'analisi dei rischi, le proposte di miglioramento del piano operativo, il numero di accessi garantiti presso l'Ente, la gestione dei sinistri e complessivamente l'adeguatezza delle proposte alle esigenze dell'Ente stesso. Il punteggio massimo sarà assegnato, ad insindacabile giudizio della commissione di valutazione dell'Ente appaltante, alla proposta ritenuta più idonea.

La suddetta relazione dovrà essere presentata, anche su supporto informatico, in modo da consentirne una agevole lettura e preferibilmente essere contenuta in massimo 50 pagine di formato A4;

b) Eventuali proposte di servizi aggiuntivi. Anche per tale relazione si invitano le Imprese concorrenti a presentare i propri elaborati in forma sintetica ed in modo tale da consentirne una agevole lettura;

2) **Dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo l'allegato C), sottoscritta dal legale rappresentante della Società, *(in caso di costituenda ATI, la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le Società associate)* compilata in ogni sua parte in carta libera, da cui risulti:

a) elenco dei premi intermediati per Enti Pubblici ed Aziende Pubbliche nel triennio 2003-2004-2005 (denominazione destinatari, data e relativi importi);

- b) percentuale dei premi intermediati per Enti Pubblici ed Aziende Pubbliche sul totale dei premi nel triennio 2003-2004-2005;
- c) massimale della polizza di rc professionale;
- d) data di iscrizione all'Albo Professionale della Società;
- e) indicazione della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9000.

In caso di ATI si precisa quanto segue:

- per gli elementi a), b) e c) si prenderà in considerazione la sommatoria dei dati di tutte le Società partecipanti al raggruppamento;
- per gli elementi d) ed e) si prenderà in considerazione quanto dichiarato dalla Società Capogruppo.

La BUSTA C dovrà contenere, a pena di inammissibilità:

Offerta economica secondo l'allegato D), in competente bollo e sottoscritta dal legale rappresentante della Società *(in caso di costituenda ATI, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le Società associate)* dalla quale risulti:

- a) l'entità massima dei compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico delle compagnie di assicurazione per polizze RCA;
- b) l'entità massima dei compensi che, in caso di aggiudicazione, saranno posti a carico delle compagnie di assicurazione per tutte le altre polizze.

Ai suddetti requisiti verrà attribuito un punteggio secondo i criteri specificati al successivo art. 8 – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'offerta economica, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà essere corredata delle giustificazioni pertinenti l'oggetto della gara.

Il plico contenente l'intera documentazione di cui alle buste A, B e C dovrà pervenire nei modi e nei termini prescritti dal bando di gara.

ART. 8 - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base degli elementi di seguito indicati ai quali sarà assegnato un punteggio massimo di 100 punti, distribuito secondo i seguenti parametri:

- A - PUNTI QUALITA' (OFFERTA TECNICA) max punti 85/100
- B - PUNTI PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) max punti 15/100

A - PUNTI QUALITA' (OFFERTA TECNICA)

1	<p>PROGETTO OPERATIVO DI GESTIONE DEL SERVIZIO</p> <p>Sarà valutato il contenuto dei servizi offerti e quindi la progettualità, l'analisi dei rischi, le proposte di miglioramento del piano operativo, il numero di accessi garantiti presso l'Ente, la gestione dei sinistri e complessivamente l'adeguatezza delle proposte alle esigenze dell'Ente stesso.</p> <p>Il punteggio massimo sarà assegnato alla proposta ritenuta più idonea e punteggi inferiori agli altri progetti sulla base di valutazione comparativa.</p>	Max punti 30
2	<p>EVENTUALI PROPOSTE DI SERVIZI AGGIUNTIVI</p> <p>1 punto per ogni servizio aggiuntivo oltre a quanto previsto dal C.S.A. art. 1)</p>	Max punti 5

3	<ul style="list-style-type: none"> - PREMI INTERMEDIATI - CLIENTI ENTI PUBBLICI ED AZIENDE PUBBLICHE - premi intermediati Enti Pubblici ed Aziende Pubbliche (al 31.12.2005); - 1 punto per ogni milione di Euro 	Max punti 10
4	MASSIMALE DELLA POLIZZA DI RC PROFESSIONALE DEL PARTECIPANTE <ul style="list-style-type: none"> - 1 punto per ogni milione di euro 	Max punti 10
5	PERCENTUALE PREMI INTERMEDIATI ENTI PUBBLICI ED AZIENDE PUBBLICHE / PREMI COMPLESSIVI (AL 31.12.2005); <ul style="list-style-type: none"> - da 0 a 30% - punti 5 - oltre 30% fino a 50% - punti 10 - oltre 50% - punti 15 	Max punti 15
6	DATA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO BROKER (L. 792/84 e s.m.i) <ul style="list-style-type: none"> - oltre 5 anni fino a 10 anni - punti 1 - oltre 10 anni fino a 15 anni - punti 3 - oltre 15 anni - punti 5 	Max punti 5
7	CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN ISO I punteggi saranno attribuiti come segue: <ul style="list-style-type: none"> - Possesso di certificazione aziendale ISO 9001, 9002, 9001:2000 per azienda intera: punti max 10 - Possesso di certificazione aziendale ISO 9001, 9002, 9001:2000 solo per area Pubblica Amministrazione: punti max 5. 	Max punti 10
	QUALITA' - TOT. PUNTI	85

B - PUNTI PREZZO (OFFERTA ECONOMICA)

1	PROVVIGIONI POSTE A CARICO DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - R.C. AUTO <ul style="list-style-type: none"> - percentuale pari o inferiore al 5% - punti 6 - percentuale oltre il 5% e fino al 6% - punti 4 - percentuale oltre il 6% e fino al 7% - punti 2 - percentuale oltre il 7% - punti 0 Non saranno prese in considerazione offerte al disopra del 7%.		Max punti 6
2	PROVVIGIONI POSTE A CARICO DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE - POLIZZE DIVERSE <ul style="list-style-type: none"> - percentuale pari o inferiore al 10% - punti 9 - percentuale oltre il 10% e fino all'11% - punti 6 - percentuale oltre l'11% e fino al 12% - punti 3 - percentuale oltre il 12% - punti 0 Non saranno prese in considerazione offerte al disopra del 12%.		Max punti 9
		PREZZO - TOT. PUNTI	15

ART. 9 - ADEMPIMENTI ED AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà:

- produrre nei tempi e nei modi richiesti dal competente Ufficio dell'Ente, la documentazione e le dichiarazioni necessarie per la stipula del contratto;
- firmare il contratto nel giorno che verrà concordato con l'Amministrazione ed indicato con comunicazione scritta, con avvertenza in caso contrario che il mancato adempimento a tale obbligo senza comprovate e

valide motivazioni, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per il summenzionato motivo il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie non demandabili ad arbitrato, il foro territorialmente competente è quello di Napoli.

ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY

Con riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. si precisa che:

- le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con il presente bando;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma si configura come onere a carico del concorrente, il quale, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste nei modi e nei termini prescritti dal presente bando.

Il Comune di Napoli potrà comunicare le risultanze della gara relativa al presente bando ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- personale dell'Ente coinvolto nel procedimento;
- imprese che abbiano presentato una domanda valida di partecipazione alla gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.

ART. 12 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- Dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Pertanto esso resterà obbligato ad osservare le predette indicazioni al fine di pervenire ad una proposta perfettamente rispondente alle necessità del Comune di Napoli.
- Non potrà impegnare in alcun modo l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- E' tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del cc.

Sono a carico del Broker:

- Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- I rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 13 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE

L'Ente si impegna a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché di tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio,

ART. 14 – PREROGATIVE DELL'ENTE

L'Ente si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che possono ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate da Broker.

Il Broker non assume alcun obbligo di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell'Ente.

ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione

del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente o l'utilizzo di soggetti o società terze per svolgimento di attività che non siano ricomprese nell'oggetto sociale dell'aggiudicatario, fermo restando il divieto di gravare l'Ente di alcun onere da tali attività rinvenienti.

ART. 16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato o nel bando.

La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l'aggiudicatario non sia più iscritto all'Albo dei mediatori di assicurazione o nel caso in cui venga dichiarato fallito.

ART. 17 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Ente, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.

ART. 18 - COMPENSI DEL BROKER

Tutte le prestazioni fornite dal Broker non comporteranno per l'Amministrazione alcun onere, in quanto l'opera del Broker verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i relativi contratti, secondo le misure percentuali massime indicate nell'offerta di gara. Tali misure saranno indicate in sede di gara per l'acquisizione delle polizze assicurative. La remunerazione del Broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione e verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del pagamento dei medesimi.

ART. 19 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi dovuti alle società di assicurazione individuate a mezzo di apposite gare avverrà per tramite del broker, che, pertanto, provvederà al versamento degli stessi alle società menzionate trattenendo a proprio favore le commissioni di propria spettanza come determinate all'art. 18. Il broker dovrà trasmettere, immediatamente, la quietanza del pagamento del premio e la documentazione attestante la validità della polizza.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE
DOTT. MASSIMO LUCREZI